

SEGRETERIE NAZIONALI

NORME TECNICHE per SCIOPERO di lavoratori di imprese ferroviarie: circolazione treni e lavorazioni ad essa strumentali dalle ore 21.00 di giovedì 23 luglio 2026 alle ore 20.59 di venerdì 24 luglio 2026 (intero turno/prestazione del 24 luglio per le restanti lavorazioni)

Tutti i dipendenti appartenenti alle imprese ferroviarie in indirizzo delle dichiarazioni e rientranti nelle norme valutate idonee con Delibera n.45-9.1 del 3 febbraio 2000, integrata dagli accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei dalle Delibere n.101 del 13.09.2001 e n.149 del 29.11.2001, partecipano allo sciopero con le modalità che seguono.

1 Modalità di sciopero secondo tipologia lavorativa

1.1 Uffici - Impianti Fissi (ovvero lavorazione in prestazione unica giornaliera, usualmente 5/7gg) si astengono per l'intera prestazione lavorativa del 24.7.26

- Uffici e lavorazioni 5 giorni su 7 in genere;
- Officine di non immissione treni alla circolazione (OGR, OML, OMV) con lavorazioni a prestazione unica giornaliera; Magazzini e Collaudi; se a prestazione unica
- Lavoratori degli Impianti Fissi (Stazioni, ex Depositi PdC e PdA, ecc.) che operano normalmente su turni settimanali (segreterie, capi impianto, istruttori di linea, ecc.), Reparti Territoriali, Poli Amministrativi, Magazzini, Istruttori;
- Scuole professionali, Presidi Sanitari.

1.2 Turnisti di lavorazioni senza vincolo strumentale alla circolazione dei treni si astengono per l'intero turno lavorativo inerente alla data del 24.7.26 (anche turno notte a cavallo con inizio ancora nel 23.7.26 - escluso notte a cavallo 24-25.7.26)

- Turnisti che erogano prestazioni non indispensabili alla circolazione treni (es. Biglietterie, Protezione aziendale/FS Security, Controllori Viaggianti);
- Officine di non immissione treni alla circolazione (OGR, OML, OMV/OMC) se lavorazioni a turni; Officine di manutenzione binari ed enti (ONA) se lavorazioni a turni;
- Verifica, Manovra, Uffici Materiale Rotabile, etc se lavorazioni in ambito di scali o officine di manutenzione che non immettono treni alla circolazione.

1.3 Gli addetti alla circolazione e turnisti di lavorazioni con vincolo strumentale alla circolazione treni si astengono dalle ore 21.00 del 23.7.26 alle ore 20.59 del 24.7.26:

- Personale delle stazioni, della circolazione, manovra degli enti e veicolo informazioni di circolazione (DM, DC/DCO/DU, Deviatori, Appositi incaricati, DCCM, DCP, DCIF, RIC, IaP, etc.)
- Personale di Bordo, Personale di Macchina, Tecnici Polifunzionali Treno;
- Capi Deposito, Capi Personale Viaggiante, Sale Operative con impatto sulla circolazione;

- Verifica, Manovra, Uffici Materiale Rotabile, etc. se in lavorazione di esercizio o comunque in ambito di impianti di manutenzione che immettono treni alla circolazione;
- Uffici Informazione ai viaggiatori e Call Center, Uffici Assistenza e Accoglienza;
- Addetti alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria (es.LAV, IE, IS), secondo la delibera 121/25 della Commissione di Garanzia; Officine di immissione treni alla circolazione (IMC, DL) e reperibili per la sicurezza della circolazione;
- Turnisti in genere che erogano prestazioni indispensabili alla circolazione treni.

Le norme per il personale "comandato" ai servizi minimi sono specificate nel successivo punto 2.3.

2 NORME GENERALI

L'adesione alla protesta è costituita dall'assenza sul posto di lavoro come disciplinata di seguito. Non occorre nessuna comunicazione ulteriore, salvo i casi a) di obbligo (es. personale comandato a garanzia dei servizi minimi che intende manifestare la propria adesione allo sciopero – par.2.3) o b) utilità, per essere conteggiati fra gli aderenti, laddove altrimenti l'adesione non si evincerebbe dal comportamento sul turno (es. intacco sciopero nei soli tempi accessori o nella parte fuori servizio dell'orario di lavoro, fine turno nell'ora di cuscinetto etc). È vietata alle aziende ogni indagine conoscitiva preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire alla protesta.

2.1 Treni garantiti (servizi minimi)

Sono garantiti da origine a destino i treni a Lunga Percorrenza pubblicizzati dai canali aziendali ufficiali se frutto di accordo di settore o disciplina provvisoria della Commissione di Garanzia (es. nell'apposito quadro dell'Orario Ufficiale FSI) e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero: PER IL GRUPPO FSI VALE LA TABELLA A.

Per il Trasporto Regionale le fasce orarie di garanzia sono 6.00-9.00 e 18.00-21.00.

Per il Trasporto Merci del gruppo FSI (disciplina dall'accordo del 23.11.1999) non vi sono treni da garantire. Per il Trasporto Merci nelle aziende non-FSI sono da garantire i servizi minimi secondo l'art.10 della Regolamentazione Provvisoria: in assenza di lista convenuta di treni, rimane eventualmente a carico delle aziende dare conto, prima dell'inizio dell'astensione, alla Commissione di Garanzia e ai soggetti proclamanti, dei treni con tali requisiti programmati.

In ogni caso i treni garantiti sono elencati nelle liste per numerazione ferroviaria. Anche eventuali manovre, garaggi e invii di vuoto vi devono comparire allo stesso modo. Non è ammesso anticipare la presentazione del personale per treni con altre numerazioni, giacché sarà cura delle aziende utilizzare personale non scioperante o programmazioni di giri materiale per le effettuazioni finali dei servizi minimi.

2.2 Treni in corso di viaggio

Oltre ai treni garantiti di cui al precedente punto 2.1 vanno garantiti tutti i treni di viaggiatori che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso ("cuscinetto"). I treni che abbiano l'arrivo a destino successivamente ad un'ora dall'inizio dello sciopero e non rientrino nell'elenco di quelli garantiti di cui al punto 2.1 saranno soppressi o potranno essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata al ricovero del materiale e ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori, entro l'inizio dello sciopero.

Più precisamente il personale comandato o in servizio ai treni viaggiatori si atterrà alle seguenti norme.

L'orario di partenza prescritto è anteriore alle ore 20.00 (comprese) del 23.7.26, il treno dovrà essere effettuato dal personale in servizio osservando le seguenti indicazioni:

- Se l'orario prescritto d'arrivo a destinazione finale è previsto entro le 22.00 (comprese) sarà condotto a termine dal personale in servizio;
- Se l'orario prescritto d'arrivo a destinazione finale è previsto oltre le ore 22.00 (qualora non sia stato in programmazione soppresso o limitato entro le ore 22.00, in virtù della facoltà delle Società, secondo le norme applicative della Legge 146/90), il personale mobile -per evitare

spiombature dei segnali- manifesterà l'intenzione di aderire allo sciopero dalle ore 21.00 emettendo M40 al Regolatore della Circolazione, affinché il convoglio sia ricoverato prima dell'inizio dell'astensione in stazione dotata di binari di precedenza e dove gli eventuali viaggiatori possano trovare ausilio. Si utilizzerà allo scopo il seguente facsimile: *Sì dà avviso al RC che il personale aderisce all'odierno sciopero. Il treno non ha i requisiti per il raggiungimento della stazione termine di corsa. Si chiede notifica della stazione dove il treno possa essere ricoverato prima dell'inizio dell'astensione.* In caso di impossibilità di invio notifica al RC si veda il punto 2.6.

L'orario di partenza prescritto è tra le ore 20.00 e 20.59 del 23.7.26:

- Se l'orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto entro le 22.00 (comprese) sarà condotto a termine dal personale in servizio;
- Se l'orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto oltre le 22.00 il treno non ha i requisiti per essere effettuato ed il personale, pur rimanendo a lavoro fino all'inizio dell'astensione (ore 21.00), non è tenuto all'effettuazione della relativa lavorazione (condotta, scorta, etc). Al fine di agevolare l'informazione ai viaggiatori può essere utile che il personale dia comunicazione verbale al Regolatore della Circolazione di tale condizione con il seguente contenuto: *Sì dà avviso al RC che il personale aderisce all'odierno sciopero. Il treno non ha i requisiti per la partenza dalla stazione di origine.*

Eventuali ritardi di esercizio che comportassero un'alterazione sensibile degli orari, e quindi della possibilità di abbandono del treno, potranno essere trattati specificamente con richiesta aziendale alle OOSS proclamanti, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti nelle garanzie di legge, fermo restando che oltre l'ora di "cuscinetto" il personale è in sciopero.

Al personale obbligato alla continuazione del servizio oltre l'inizio dello sciopero sulla base dell'ora di cuscinetto, deve essere eventualmente rimodulato il turno, comprendente orari e mezzi di rientro in sede di lavoro (o di eventuale fruizione di RFR, se già presente in turno), come per il personale comandato treni garantiti (si veda par.2.3).

Nel settore merci non trova ragione la definizione dell'ora di cuscinetto e tutti i treni merci che non rientrino nell'elenco di quelli garantiti di cui al punto 2.1 saranno soppressi o potranno essere garantiti con limitazione del percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata al ricovero del materiale, entro l'inizio dello sciopero (ore 21.00 del 23.7.26) secondo la comunicazione al RC descritta sopra.

2.3 Personale comandato e sostituzioni (ai servizi minimi/essenziali/indispensabili):

I servizi minimi consistono nella effettuazione di treni e nelle lavorazioni ad essa strumentali (circolazione, esercizio, emergenza, assistenza ai viaggiatori, etc come descritti ai punti 1.2 e 1.3). Le aziende effettueranno i comandi su tali servizi in relazione ad accordi ed erogazioni minime di prestazioni indispensabili. I comandi realizzano una limitazione del diritto di sciopero resa lecita in discendenza della legge sulla materia, non sono validi in difetto di ciò. I comandi vengono disposti dalle Società e comunicati con ordini **completi, espliciti e individualmente diretti** al personale interessato. Il personale comandato alla garanzia dei servizi minimi indispensabili dovrà essere quindi inserito in appositi elenchi nominativi opportunamente esposti negli impianti sedi di lavoro con adeguato anticipo e con l'indicazione completa del turno assegnato.

I comandi per l'effettuazione dei servizi minimi devono essere completi della numerazione dei treni, dell'ora di inizio e termine prestazione, nonché delle eventuali modalità per recarsi fuori sede (a garantire un servizio essenziale) e/o per rientrare alla propria sede (dopo la garanzia del servizio essenziale). Nel turno comandato sono infatti da eseguire solo le lavorazioni inerenti le numerazioni dei treni elencati tra i servizi essenziali (es. i comandi di interi turni per Manovra, Verifica, Formazione, Deviatore, Regolatore di Circolazione etc costituiscono obbligo solo per i servizi minimi e non per la totalità delle lavorazioni normalmente comprese nella fascia oraria della prestazione – a fronte della dichiarazione di sciopero del personale).

Ove il personale manifesti volontà di aderire allo sciopero, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti.

Le Società possono, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e hanno facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione (comprensivi di limitazioni, soppressioni ed effettuazioni tardate/posticipate), nonché di sostituire il personale comandato. Al fine di limitare l'abuso del comando aziendale, salvo diversi accordi finalizzati a ridurre il numero del personale comandato (secondo quanto disposto all'art.2.2 della l.146/90 "disporre quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alla prestazione" etc.), ad esempio accorpendo i servizi indispensabili in alcuni turni, **il comando impartito dalle aziende deve riproporre il servizio previsto dal turno programmato.** Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, **il personale che sia comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all'agitazione.** Nel caso non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti. Ove manifesti invece tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi minimi e sarà considerato contemporaneamente in prestazione lavorativa resa (e per quella retribuito, dalla presentazione con la richiesta di sostituzione al rientro in sede, assieme alla presenza giornaliera) e scioperante ai fini dell'adesione. Sarà cura aziendale predisporre orari e mezzi degli spostamenti di detto personale, con rimodulazione del turno, affinché si rechi nelle località di inizio garanzia del servizio e rientri in sede lavorativa (o di RFR, se prevista nel turno, e poi rientro in sede) dopo tale garanzia, all'interno della prestazione di turno assegnata. Allo stesso modo sarà cura aziendale predisporre i mezzi e i tempi per il rientro in sede lavorativa (o nella località di fruizione dell'eventuale RFR) del personale che garantisce l'arrivo dei treni entro l'ora di cuscinetto autolimitando la propria astensione ai sensi del punto 2.2.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, dovrà essere sostituito prioritariamente con altro personale non scioperante, ove possibile. Allo scopo è possibile utilizzare il seguente facsimile: *Si dà avviso che il sottoscritto aderisce all'odierno sciopero e, comandato a turno che prevede treni xxxxx garantiti, chiede la sostituzione con personale non scioperante; diversamente si atterrà ai servizi minimi di legge (Eventualmente da integrare, a seconda della collocazione dei servizi essenziali nel turno, con "Si chiede inoltre di sapere mezzi e orari per recarsi a garantire/rientrare dopo garanzia i servizi minimi comandati").* Solo ad eventuale sostituzione avvenuta l'agente sarà libero. La risposta alla richiesta di sostituzione dovrà essere ragionevolmente contestuale, la dilazione arbitraria equivale altrimenti all'esonero dal servizio.

Durante lo sciopero costituisce obbligo per le aziende l'impiego del minor numero possibile di dipendenti sui servizi essenziali per consentire l'esercizio del diritto agli altri (secondo il citato art.2.2 legge 146/90). Per non deprimere tale diritto, pertanto, una volta coperti i servizi minimi, le aziende libereranno il personale che intende aderire, mentre è illecita la pratica -tanto in programmazione che in gestione (in risposta alle notifiche di adesione)- di coprire treni non garantiti con personale non scioperante e al contempo comandare scioperanti sui treni garantiti.

Il personale non espressamente comandato dalla Società non è tenuto a presentarsi in servizio durante la fascia di astensione, qualora, invece, si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera completa lavorazione nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza o, per turni non rotativi, nell'ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa.

Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi al di fuori di quelli previsti nel precedente punto 2.1.

2.4 Consegna chiavi

I dipendenti che hanno in consegna chiavi, prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato secondo le procedure previste in ciascun impianto. In caso di mancanza dei referenti normalmente designati, saranno presi accordi specifici, purché non costituiscano dilazioni all'entrata in sciopero, o la consegna avverrà alla Polfer. In caso di assenza anche della Polfer, la consegna avverrà alla PS con notifica alla Società.

2.5 Turni di reperibilità

Tutti i turni di reperibilità dei settori della circolazione treni interessati allo sciopero sono sospesi dalle ore 21.00 del 23.7.26 alle ore 20.59 del 24.7.26 ovvero per l'intera prestazione afferente al giorno 24.7.26 in relazione al tipo di lavorazione (si vedano cap.1 e norme particolari cap.3).

Il presenziamento ai materiali di scorta non è considerato emergenza di sicurezza, e pertanto, senza una specifica menzione negli accordi con bilanciamento delle prestazioni essenziali richieste, non è comandabile.

Il personale degli impianti Manutenzione Infrastrutture di cui al precedente punto 1.1, inserito nei turni di reperibilità, durante lo sciopero, a seguito di chiamata del Coordinatore Esercizio Infrastrutture, per il solo caso di guasto improvviso all'infrastruttura che rilevi sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario, e nella sola eventualità che durante la giornata di sciopero stesso sui Nuclei Manutentivi non vi sia personale almeno nella misura delle attuali consistenze numeriche delle squadre di reperibili stesse, interverrà al solo fine di garantire il ripristino delle suddette condizioni di esercizio, mantenendo così il diritto a tutte le indennità, le garanzie, i rimborsi, e i corrispettivi economici per intervento, previsti dal CCNL per il servizio di reperibilità. Lo stesso personale non potrà essere utilizzato per sostituire, nelle lavorazioni programmate, i lavoratori scioperanti.

2.6 Difficoltà nella trasmissione delle notifiche

Nei casi sempre più frequenti di difficoltà di trasmissione delle comunicazioni collazionate (es.M40 di richiesta sostituzione per adesione allo sciopero su comando di turno con servizi garantiti), gli agenti potranno inviare email alle strutture di gestione del personale, con il contenuto della notifica, intestandola con "a seguito mancata risposta per collazione, si invia messaggio", che lascia traccia dell'invio, e continuando a chiamare successivamente.

Allo stesso modo nel caso di impossibilità di invio di M40 al Regolatore della Circolazione per *treno che non ha i requisiti per raggiungere la destinazione finale nei termini dell'ora di cuscinetto*, si proceda ad invio M40 alla struttura gestionale o Sala Operativa, intestando "e per Vs tramite al RC".

2.7 Termine dello sciopero, ripresa della circolazione

Al fine del celere ripristino della regolarità della circolazione al termine dell'astensione (ore 20.59 del 24.7.26), le aziende predisporranno opportune programmazioni (utilizzo disponibilità), lavorazioni con personale non scioperante, procedure di cessazione all'inizio dell'astensione e turni del materiale rotabile (soppressioni, limitazioni, sostituzioni, utilizzo scorte, ritardi programmati e pubblicizzati ed eventuali spostamenti di vuoti con personale non scioperante). In ogni caso non è ammesso anticipare l'orario di presentazione del personale scioperante a prima del termine dell'astensione per presunti posizionamenti di materiali alla ripresa della circolazione o effettuazioni di lavorazioni distanti dagli impianti, fuori dei casi al punto 2.1 (treni garantiti).

Gli agenti delle lavorazioni di cui al punto 1.3 la cui prestazione non è interamente ricompresa dallo sciopero dovranno ripresentarsi sul posto di lavoro per completare la residua prestazione prevista. Per il Personale de Treni si vedano le casistiche al punto 3.3.

3 NORME PARTICOLARI

3.1 STAZIONI, DC, DCO, DU, DM

Tali lavorazioni scioperano nella fascia tra le 21.00 del 23.7.26 e le 20.59 del 24.7.26. Prima di abbandonare il servizio, i Dirigenti Movimento dovranno notificare la disabilitazione dell'impianto con le procedure previste ex art. 25 comma 10 R.C.T. (rientrando lo sciopero nella casistica della disabilitazione accidentale); predisporre l'itinerario per il corretto tracciato e disporre l'impianto in regime di disabilitazione o di impresenziamento. I DM addetti alle cabine dei grandi impianti, prima di abbandonare il servizio, predisporranno gli itinerari di transito come previsto dalle norme dell'impianto, effettueranno la disabilitazione e dirameranno gli appositi fonogrammi nei modi regolamentari previsti. Non occorre il bloccaggio dei deviatori con fermascambi a morsa e distanziatori; per i posti aventi in consegna PL automatici, secondo le disposizioni di RFI, non occorre il bloccaggio di apertura. I DC, i DCO e i DU devono adoperarsi per ricevere tempestivamente i

fonogrammi della linea e, prima di lasciare il servizio, devono scrivere le consegne come se ci fosse il subentrante.

Nei turni comandati agli scioperanti sono da garantire solo le operazioni e i treni facenti parte dei servizi essenziali. Nel caso di prosecuzione di un'ora comandata per assenza di cambio, il personale dichiaratosi scioperante si atterrà alle norme di sciopero come sopra.

3.2 P.L.

Gli addetti ai P.L. scioperano tra le 21.00 del 23.7.26 e le 20.59 del 24.7.26 e prima di lasciare il servizio, dopo il transito dell'ultimo treno, devono assolvere alla prescrizione di fare il fonogramma di "disabilitazione per sciopero" alle due stazioni limitrofe, ricevendone conferma da parte degli stessi con numero di protocollo. Ricevuto l' "inteso", all'ora fissata per l'inizio dello sciopero o, comunque, non oltre il transito dell'ultimo treno, abbandoneranno il posto di lavoro lasciando le sbarre aperte. I passaggi a livello con semibarriere automatiche, secondo le disposizioni RFI, non dovranno essere bloccati in apertura.

3.3 Personale dei Treni (equipaggi, PdM, PdB, TPT)

Le aziende non possono anticipare o posticipare l'utilizzazione programmata. Il PdM/PdB che aderisce allo sciopero terrà conto degli orari previsti dal turno programmato. Per i treni in corso di viaggio alle ore 21.00 del 23.7.26 valgono le norme previste al precedente punto 2.2, mentre per i treni garantiti si fa riferimento a quanto previsto al precedente punto 2.1 e alle relative modalità di comando di cui al punto 2.3. Al termine della protesta (ore 20.59 del 24.7.26), gli agenti appartenenti al personale mobile, qualora il turno originariamente assegnato preveda la loro presenza in servizio, dovranno presentarsi nella propria sede lavorativa per completare la prestazione programmata. Nel caso di turno che inizia prima dello sciopero e continua oltre il termine (es. RFR o intacco su due turni), al momento della ripresa della circolazione il personale si presenterà di regola nel proprio impianto di appartenenza, oppure in alternativa, se impossibilitato al rientro, nella località raggiungibile più compatibile con la propria riutilizzazione. Nel caso di turni di zona (con inizio lavoro dei turni promiscuo, tra sede di impianto e sede di zona) si intende "per ripresentazione" la sede di inizio del turno indicata nel giorno dell'astensione. Nel caso di personale in trasferta, la sede di lavoro da considerare è quella correntemente assegnata nel periodo.

La durata dello sciopero concorre al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera per l'abbandono del servizio, mentre ai fini del pagamento delle prestazioni straordinarie viene computata la prestazione effettivamente svolta. In tutti gli altri casi il personale si presenterà presso la propria sede lavorativa all'inizio della successiva prestazione di turno programmato. Il personale in posizione di disponibilità sarà utilizzabile dopo lo sciopero in seguito alla fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante.

3.3.1 Tempi Accessori

In caso di comando ai servizi indispensabili, sono da garantire le sole operazioni propedeutiche alla partenza dei treni garantiti, comprese le manovre e i garaggi laddove compaiono con la stessa numerazione del treno in elenco. Dopo l'arrivo dei treni garantiti il personale comandato è esonerato dall'effettuare ulteriori operazioni, salvo lo stazionamento e la messa in sicurezza. Gli agenti appartenenti al personale mobile sono esonerati dall'effettuare i tempi medi ed accessori se cadenti nell'ora di cuscinetto prima e dopo l'inizio dello sciopero, ad eccezione dei casi sopra menzionati.

3.4 Riserva, Riserva Presenziata, Tradotte, Manovre e Traghettaggi

Il personale in servizio ai servizi di riserva, riserva presenziata, tradotta, manovra e traghettaggio interromperà la propria prestazione lavorativa dalle ore 21.00 del 23.7.26 fino alle ore 20.59 del 24.7.26, salvo le eccezioni (di manovra e di traghettaggio) per cui esista un comando tramite l'emissione di M40 in relazione al punto 2.1 o in generale in relazione ai servizi accessori ai treni inseriti con le numerazioni dei servizi indispensabili nelle tabelle pubblicate. Si veda anche il punto 2.5 per le riserve ai materiali di scorta.

Il macchinista espressamente comandato al servizio “Riserva Sistema di Soccorso” e non sostituito a seguito di M40, si atterrà esclusivamente al servizio carro soccorso (CO.281 per Trenitalia), non al presenziamento dei materiali di riserva. Si prenda ad esempio M40 di richiesta sostituzione: *Il sottoscritto agente xxx comandato al servizio di riserva carro soccorso CO.281 chiede la sostituzione con personale non scioperante, in mancanza di sostituzione si atterrà alla sola garanzia del servizio essenziale legato al sistema carro soccorso come strettamente definito dalla normativa vigente ed eventuale recupero dei soli treni guasti garantiti in caso di sciopero secondo gli accordi di settore, senza effettuare altri servizi di condotta, né traghettiamenti.*

3.5 Biglietterie

Il personale addetto ai servizi di vendita si asterrà dal lavoro per l'intera prestazione/turno del giorno 24.7.26 qualunque sia la collocazione nel nastro giornaliero. L'abbandono del servizio avrà luogo secondo le modalità normalmente seguite in occasione del cambio turno o chiusura dell'Impianto. L'attività commerciale non è compresa fra i servizi indispensabili pertanto il personale sciopera e non hanno luogo i comandi aziendali.

Qualora in impianti privi di uffici/sportelli dedicati di informazione, accoglienza e assistenza tale attività sia quotidianamente svolta -con specifica dei turni e qualifiche- dagli sportelli di biglietteria e detto personale venga comandato ai servizi minimi di tale esclusiva attività (secondo il successivo par.3.6), esso ha facoltà di chiedere la sostituzione e in ogni caso si asterrà dal servizio di vendita dichiarando la propria adesione allo sciopero.

3.5.1 Sale Lounge, Club esclusivi

Nonostante alcuni processi aziendali di spostamento di quote di lavoratori, in forza già dell'impiego promiscuo, dal profilo di bigliettazione a quello di assistenza, tuttavia le mansioni svolte nei turni sono distinte sotto i riguardi dell'applicazione della legge 146/90 e sgg. Le lavorazioni pur denominate di “assistenza” non rivolte all'universalità dei viaggiatori non possono essere ricomprese nei servizi minimi e non hanno di conseguenza luogo i comandi. Gli addetti alle sale riservate e i club di accesso selezionato pertanto scioperano con le caratteristiche del 3.5 anziché 3.6.

3.6 Informazioni, Assistenza e Accoglienza

I servizi minimi garantiti dal personale di Assistenza/Informazioni, come previsto dall'accordo del 23.11.1999 al punto 4.3.3, consistono nell'assicurare esclusivamente l'informazione e l'assistenza ai viaggiatori, pertanto sono escluse le attività residuali riguardanti altri servizi commerciali (vendita, cambi prenotazione, etc).

Il personale addetto all'Informazione e all'Assistenza e Accoglienza della clientela si asterrà dal lavoro dalle ore 21.00 del 23.7.26 fino alle ore 20.59 del 24.7.26 eccezion fatta per quello comandato, che ha facoltà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione con personale non scioperante. Si fanno salvi accordi locali o comunicazioni all'impresa per modalità di comportamento collettivamente rispettate, di breve posticipo dell'ora di inizio (entro 1ora) -quando si concentra il maggior impatto sui viaggiatori- per un uguale posticipo nel rientro del secondo giorno.

3.7 Protezione Aziendale/attività di Security

L'attività di Protezione Aziendale e Security in genere, come le sorveglianze ai varchi e ai beni societari, non prevedono servizi essenziali da garantire in caso di sciopero. Non hanno pertanto luogo comandi aziendali ed il personale si astiene dal lavoro per l'intero turno/prestazione lavorativa afferente al giorno 24.7.26 (compreso l'eventuale turno notte 23-24.7.26 ed escluso quello 24-25.7.26).

3.8 Manutenzione

3.8.1 Officine – Officine di Manutenzione Rotabili e Officine Nazionali Infrastruttura

Il personale addetto ad attività di Manutenzione in ambito di officina (rotabili compresi i locomotori, enti ferroviari etc) si astiene dal lavoro per l'intero turno/prestazione lavorativa del 24.7.26 se impiegato in prestazione unica giornaliera o adibito a lavorazioni su turni non strumentali alla

circolazione treni (es. OGR, OML, OMV) – anche nell’eventuale turno notte a cavallo 23-24.7.26, escluso quello a cavallo 24-25.7.26). A questo gruppo appartengono anche i lavoratori delle officine di produzione, manutenzione, fonderia, rigenerazione degli enti ferroviari, impianti elettrici etc (es. ONA, ONAE, ONAF).

Qualora invece il personale delle Officine di Manutenzione Rotabili svolga lavorazione su turni strumentali alla circolazione treni (es. IMC, DL o comunque impianti di immissione treni all’immediata circolazione) sciopera secondo la fascia dalle ore 21.00 del 23.7.26 fino alle ore 20.59 del 24.7.26, salvo gli eventuali comandi previsti al par. 2.3. Il personale comandato può chiedere la sostituzione con personale non scioperante secondo il par.2.3. I comandi per fasce orarie sono incompleti se non contengono la specifica in dettaglio dei servizi da garantire (di cui al punto 2.1). Nei turni comandati agli scioperanti sono infatti da garantire solo i treni facenti parte dei servizi essenziali.

3.8.2 Manutenzione Infrastruttura (lavorazioni sulla sede ferroviaria e loro strutture)

I lavoratori degli uffici e impianti fissi del comparto manutenzione infrastruttura scioperano secondo le modalità del cap.1.1, identiche agli altri della stessa tipologia. I lavoratori dei Nuclei e Unità manutentive scioperano secondo le modalità del cap.1.3 per effetto del pronunciamento 121/25 della Commissione di Garanzia: essi scioperano dalle ore 21.00 del 23.7.26 alle 20.59 del 24.7.26. I cantieri vengono chiusi all’inizio dell’astensione come nelle normali cessazioni delle lavorazioni, restituendo la linea alla circolazione nelle modalità previste.

In considerazione delle utilità di esercizio e lavorazione (completamento lavorazione e inutilizzabilità lavoratori per frazioni orarie), in analogia con l’ora di cuscinetto per i treni (cap.2.2) e con i lavoratori del comparto Assistenza (3.6), e per non più di 1 ora, all’interno di un’uniformità dell’unità territoriale, il primo giorno dello sciopero (23.7.26) è consentito ai turni previsti con termine oltre le ore 21.00 di completare la prestazione dentro lo sciopero, in funzione della non presentazione delle stesse prestazioni nel secondo giorno (ore 20.59 del 24.7.26). Similmente e in forza delle medesime considerazioni, è consentito per i turni che cominciano fino a 1 ora prima delle 21.00 il primo giorno dello sciopero (23.7.26) anticipare l’inizio dell’astensione, in funzione degli stessi turni del secondo giorno (24.7.26) che ricominciano la prestazione prima del termine dell’astensione. Nelle lavorazioni dei nuclei e unità manutentive non hanno luogo i comandi tranne per emergenze di sicurezza. Tali chiamate interessano il personale reperibile, come segue

3.8.2.1 Turni di reperibilità della Manutenzione Infrastruttura

Il personale degli impianti Manutenzione Infrastrutture di cui al precedente punto, inserito nei turni di reperibilità, durante lo sciopero, a seguito di chiamata del Coordinatore Esercizio Infrastrutture, per il solo caso di guasto improvviso all’infrastruttura che rilevi sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario, e nella sola eventualità che durante la giornata di sciopero stesso sui Nuclei Manutentivi non vi sia personale almeno nella misura delle attuali consistenze numeriche delle squadre di reperibili stesse, interverrà al solo fine di garantire il ripristino delle suddette condizioni di esercizio, mantenendo così il diritto a tutte le indennità, le garanzie, i rimborsi, e i corrispettivi economici per intervento, previsti dal CCNL per il servizio di reperibilità.

Lo stesso personale non potrà essere utilizzato per sostituire, nelle lavorazioni programmate, i lavoratori scioperanti. (si veda inoltre il punto 2.5)

3.9 Presenziamento dei posti Pilota di Telecomando TE e DOTE, CEI

Il personale addetto alla sicurezza ferroviaria sciopera dalle 21.00 del 23.7.26 alle 20.59 del 24.7.26. I comandi per gli agenti da impegnare nel presenziamento deve avvenire secondo il turno di servizio. Il numero degli agenti da designare per ciascun turno di presenziamento è fissato dagli accordi territoriali in tema di servizi minimi (ove sottoscritti) o in due (2) unità dovendo essere assicurati i soli interventi per motivi di sicurezza.

Dovendo garantire solo la sicurezza, come dal vigente accordo sui servizi minimi, il personale presenziante ha unicamente l’obbligo di togliere tensione in caso di pericolo segnalato attraverso il vigente sistema di controllo e allarme.

Il presenziamento è effettuato unicamente per garantire la sicurezza delle persone e tutelare l'integrità degli impianti e pertanto le Società non potranno in essere iniziative, non concordate preventivamente con i proclamanti, tese ad attuare interventi operativi durante il periodo dello sciopero.

3.10 Navi traghetto

Sono garantiti i servizi minimi previsti dagli accordi in materia del 23.11.1999 succ. e, a tale scopo, le strutture sindacali territoriali interessate concorderanno con le Società le navi di comandata.

Messina

Lo sciopero per il personale navigante avrà durata dalle ore 21.00 del 23.7.26 alle ore 20.59 del 24.7.26 con le seguenti modalità:

- Il personale in servizio di primo, secondo e terzo turno, non espressamente comandato, che non si presenterà a bordo nave, sarà considerato scioperante;
- Alle navi dovrà essere garantito il rientro a Messina (sede di armamento) per l'avvicendamento degli equipaggi;
- Dopo tale rientro non saranno effettuate manovre di cambio approdo o di ormeggio in banchina, né altro tipo di operazioni commerciali o di servizio;
- Sarà garantito lo sbarco del carico solo se imbarcato prima dell'inizio dello sciopero;
- Non potrà essere consentito il mantenimento del carico a bordo durante la protesta, poiché il personale di sicurezza nave non può garantire la sorveglianza del carico o il suo scarico in situazione di emergenza;
- Sarà garantita la sicurezza nave con il personale non scioperante e, solo in assenza di questo, con personale scioperante;
- Il nucleo di personale per la sicurezza nave concordato con l'Autorità Marittima è il seguente: 1 Com. te o Uff. Nav. - 1 nostromo o marinaio - 2 marinai - 1 Direttore di Macchina - 1 Uff.le di macchina - 1 motorista - 1 elettricista;
- Il nucleo di personale per la sicurezza nave per i mezzi veloci è composto da: 1 Com.te - 1 Dir. Macch. - 1 marinaio - 1 motorista.

3.11 Manovra, Verifica e Formazione Treni

Il personale partecipa all'astensione in modo articolato come segue:

- per l'intero turno/prestazione afferente al giorno 24.7.26 (compreso l'eventuale turno notte 23-24.7.26 ed escluso quello 24-25.7.26) se impiegato presso parchi/impianti che non immettono treni alla circolazione, ossia ricadente nei requisiti del punto 1.1 e 1.2
- dalle ore 21.00 del 23.7.26 alle ore 20.59 del 24.7.26 salvo gli eventuali comandi previsti al punto 2.3, qualora svolga lavorazione su turni con nesso di strumentalità alla circolazione treni (es. stazioni, o ambito IMC, DL o comunque impianti di immissione treni all'immediata circolazione) – ricadente nella descrizione del punto 1.3. Il personale comandato può chiedere la sostituzione con personale non scioperante secondo il par.2.3. I comandi per fasce orarie sono incompleti se non contengono la specifica in dettaglio dei servizi da garantire (di cui al punto 2.1 o emergenza per sicurezza). Nei turni comandati agli scioperanti sono infatti da garantire solo i treni facenti parte dei servizi essenziali.

3.12 Personale in formazione (es. scuole professionali), visite mediche, distacchi momentanei per inidoneità

Tale personale posizionato su nastri lavorativi a prestazione unica giornaliera, sciopera per l'intera giornata del 24.7.26, secondo il punto 1.1. Non occorre alcuna comunicazione. Nel caso di distacco momentaneo il personale sciopera secondo la mansione svolta.

4 IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ FERROVIARIA IN AMBITO CCNL AUTOFERROTRANVIARI (TPL) – ossia esclusa l'attività di TPL non ferroviaria.

Lo sciopero è proclamato per l'intera giornata solare di venerdì 24 luglio 2026 per il solo personale ferroviario, con il rispetto di tutte le eventuali fasce di garanzia ricadenti all'interno:

- impianti fissi e turnisti non circolazione: intera prestazione
- circolazione e attività strumentali: intera giornata solare con salvaguardia delle fasce di garanzia come di seguito riportate,

Ente Autonomo del Volturno	06.00-08.00 e 13.00-17.00
Ferrotramviaria	05.00-08.00 e 12.00-15.00
Ferrovia Adriatico Sangritana	06.00-09.00 e 12.00-15.00
Ferrovie del Gargano	05.00-08.00 e 12.30-15.30
Ferrovie della Calabria	05.00-08.00 e 18.00-21.00
Ferrovie del Sud Est	05.00-08.00 e 12.30-15.30
Ferrovie Udine-Cividale	treni 53-54-55-56-73-74-75-76-77-78
Gruppo Torinese Trasporti	06.00-09.00 e 18.00-21.00
SAD	06.00-09.00 e 18.00-21.00
Sistemi Territoriali	06.00-09.00 e 18.00-21.00
Trasporto Ferroviario Toscano	06.00-09.00 e 12.30-15.30
Trentino Trasporti	05.30-08.30 e 16.00-19.00

Roma, 15 luglio 2026

per CUB TRASPORTI

Antonio Amoroso

cubtrasporti.cub@gmail.com

cubtrasporti@pec.net



per SGB ferrovie

Clemente Garruto

segreteria@sindacatosgb.it

nazionale@pec.sindacatosgb.it

